

Ufficio Studi Codau aggiornamento sull'art. 9 comma 21 del decreto legge n.78/2010

L'Ufficio Studi segnala, che con riferimento alla questione della applicabilità da parte degli atenei del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo, rispondendo ad uno specifico quesito formulato dall'Università Lumsa aveva suggerito agli Atenei di adottare una posizione prudentiale. Nello specifico si era sostenuto che *“con riferimento alle questioni della conferma in ruolo e delle conseguenti ricostruzioni di carriera, pur potendo ritenere che la conferma in ruolo non sia da annoverare come progressione di carriera ma come atto di conferma del personale interessato nel ruolo già acquisito, l'Ufficio Studi, anche in vista degli auspicati chiarimenti ministeriali e sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 21, e al fine di anche di evitare profili di responsabilità, suggerisce agli atenei di rinviare ogni determinazione in attesa delle indicazioni di cui sopra.*

In data 1 dicembre 2011 il sottosegretario al Miur rispondendo ad una specifica interrogazione ha precisato che “la conferma del personale docente e ricercatore universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici relativi alla ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non risultano fattispecie assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010”.

Si ha motivo di ritenere che con questa risposta il Miur abbia formalmente espresso il proprio giudizio sull'argomento.

Si concorda con quanto comunicato atteso che l'istituto della conferma da' diritto all'interessato di chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, per un verso è condizionato al superamento del c.d. giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di «automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011.